

Avv. Ermanno Vaglio
Tel. +39 - 02669951
Fax +39 - 026691800
Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it
drlo@postacert.istruzione.it

*

c.a. Avvocatura Distrettuale dello Stato
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE – SEZIONE
'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE' (COME DISPOSTO
DALL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. V, N.
166/2025 PUBBLICATA IN DATA 6.2.2025)**

Il sottoscritto Avv. Ermanno Vaglio (PEC:
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it), in qualità di difensore di **Emiliano
Monti (**)**,

AVVISA CHE

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione V,
con ordinanza collegiale n. 166/2025, pubblicata in data 6.2.2025 ha disposto la
notifica per pubblici proclami mediante “*pubblicazione sul sito istituzionale –
sezione ‘amministrazione trasparente’ del Ministero dell'Istruzione e del Merito
– U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno trenta giorni
consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni*”:

- **l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** TAR Lombardia,

Milano, sezione V;

- **il numero di registro generale del procedimento:** R.G. 32/2025;
- **il nominativo di parte ricorrente:** Emiliano Monti ***;
- **il nominativo dell'Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII, in persona del Dirigente e legale rappresentante; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; Sottocommissione giudicatrice n. 1 del concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, in persona del Presidente, con sede presso l'Istituto scolastico A. Einstein di Vimercate in via Adda, 6;
- **gli estremi dei provvedimenti impugnati:** verbale n. 121 in data 29 ottobre 2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha attribuito 50 punti in sede di correzione della prova pratica sostenuta dal Dott. Emiliano Monti nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso l'eventuale provvedimento di non ammissione in graduatoria, allo stato non noto, e il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644, recante la graduatoria di merito della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, nella

parte in cui non è stato ammesso il Dott. Emiliano Monti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti da determinare nel corso del giudizio;

- **un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso:** il ricorrente ha partecipato, per l'ambito regionale della Lombardia, al *«concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n.205»* (di cui al Bando decretato con D.M. 6-12-2023, n. 2575), per la classe di concorso «A050» (Scienze naturali, chimiche e biologiche). Dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 82 su 100 e il colloquio disciplinare e didattico con punti 79 su 100, otteneva 50 punti per la prova pratica (consistente, in base all'allegato A al D.M. 205/2023, *«in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»*). Tale punteggio non è sufficiente al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 70, necessario per il superamento della prova orale e l'inserimento in graduatoria (difatti, la media aritmetica delle valutazioni conseguite per detta prova dal ricorrente, complessivamente costituita dal colloquio disciplinare e dalla prova pratica, si arrestava a 64,5 punti). Il ricorrente, con unico articolato motivo di diritto (rubricato *“VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L 7.8.1990, n. 241 -*

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 e 8 DEL D.M. 205/2023 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 e 8 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA E/O INADEGUATEZZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ILLOGICITA' - CONTRADDITTORIETÀ - INESISTENZA E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO”, deduce la illogicità e contraddittorietà tra la valutazione e i punteggi assegnati nel colloquio disciplinare e didattico, svoltosi in data 5/06/2024, e quelli assegnati alla prova pratica, svoltasi il 10/06/2024 ma valutata soltanto il 29/10/2024, nonostante si tratti di ambiti di valutazione sostanzialmente analoghi, in base alle rispettive griglie di valutazione, afferenti alla medesima prova orale; deduce altresì la carenza e inadeguatezza del giudizio della prova pratica, non risultando traccia di un verbale della prova di laboratorio cui ha poi fatto seguito la relazione descrittiva, nonché per la contraddittorietà e carenza delle motivazioni annotate sulla relazione stessa e per la disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti nella procedura;

- **indicazione dei controinteressati:** *“devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria della Classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, approvata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per*

la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 644”;

- il testo integrale della presente ordinanza:

Pubblicato il 06/02/2025

N. 00166/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00032/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2025, proposto da

Emiliano Monti, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Vittor Pisani, 20;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

Sottocommissione Giudicatrice n. 1 del Concorso di cui al DM 6.1.2.2023, n. 2575, Classe A050, non costituita in giudizio;

nei confronti

Milena Ortelli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale n. 121, in data 29 ottobre 2024, con cui la Sottocommissione giudicatrice n. 1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha attribuito 50 punti in sede di correzione della prova pratica sostenuta dal ricorrente nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; nonché, di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso l'eventuale provvedimento di non ammissione in graduatoria, allo stato non noto, e il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644, recante la graduatoria di merito della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, nella parte in cui non è stato ammesso il ricorrente;

con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti da determinare nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza di questa sezione n. 2605, del 10-10-2024;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

1) Premesso che

- il ricorrente ha partecipato al «[c]oncorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205» (di cui al Bando decretato con D.M. 6-12-2023, n. 2575), per la classe di concorso «A050» (Scienze naturali, chimiche e biologiche);

- dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 82 su 100 e il colloquio disciplinare e didattico con punti 79 su 100, otteneva 0 (zero) punti per la prova pratica (consistente, in base all'allegato A al D.M. 205/2023, «*in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore*»), avendo la Commissione annullato detta prova, per violazione della regola dell'anonimato, avendo il candidato indicato, sul foglio contenente la relazione illustrativa, le proprie generalità;

- con sentenza di questa Sezione n. 2605 del 2024 il ricorso proposto avverso l'annullamento della prova pratica veniva accolto;

2) Considerato che, in asserita «*pronta esecuzione*» del *dictum* giudiziale, la I Sottocommissione per la c.d.c. A050 ha proceduto alla correzione della prova pratica del ricorrente, assegnando ad essa il punteggio di 50, non sufficiente al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 70, necessario per il superamento della prova orale e l'inserimento in graduatoria (difatti, la media aritmetica delle valutazioni conseguite per detta prova dal ricorrente si arrestava a 64,5 punti);

3) Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso sia sorretto da profili di *fumus boni iuris*, con particolare riguardo alle doglianze che fanno leva sulla evidente illogicità e contraddittorietà tra la valutazione e i punteggi assegnati nel colloquio disciplinare e didattico, svoltosi in data 5/06/2024 (cfr. la relativa “griglia”, allegata sub n. 17 al ricorso), e quelli assegnati alla prova pratica, svoltasi il 10/06/2024 ma valutata soltanto il 29/10/2024 (cfr. la

relativa “griglia”, allegata sub n. 1 al ricorso), nonostante si tratti di ambiti di valutazione sostanzialmente analoghi, in base alle rispettive griglie di valutazione, afferenti alla medesima prova orale;

4) Ritenuto, pertanto, che il pregiudizio prospettato nel ricorso, consistente nella perdita definitiva della possibilità di immissione nel ruolo del personale docente all’esito della procedura *de qua*, possa essere adeguatamente tutelato, ordinando all’Amministrazione resistente il riesame del ricorrente, ad opera di una Commissione giudicatrice in diversa composizione che dovrà riconvocare il ricorrente stesso per la ripetizione della prova pratica, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e, in caso di superamento della prova stessa (mediante il conseguimento di un punteggio che, sommato a quello già ottenuto per il colloquio, dia luogo ad un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70), dovrà inserire l’esponente con riserva nella pertinente graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti, conseguenti alla conclusione della procedura concorsuale;

4.1) Ritenuto di indicare, a tal fine, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato attenendosi alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- la data della prova pratica sarà comunicata al ricorrente con almeno venti giorni di anticipo;
- sarà cura di parte ricorrente notificare copia della presente ordinanza all’Ufficio scolastico regionale ai fini della nomina della nuova Commissione in diversa composizione;

5) Ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando parte ricorrente ad effettuare la notifica con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm., procedendo:

- a) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione

"*Amministrazione Trasparente*", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno trenta giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
 - il numero di registro generale del procedimento;
 - il nominativo di parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
 - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;
 - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, approvata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
 - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;
- b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso, che non dovrà comunque essere rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.
- 6) Ritenuto, quindi, di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 24 giugno 2025;
- 7) Ritenuto, infine, di riservare al merito la definizione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito (U.S.R. della Lombardia) di riesaminare la posizione del ricorrente, nei sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 24 giugno 2025.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

nonché

- “l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”;

- “l’indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell’U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza”;

con l’avvertenza che

il predetto avviso “non dovrà comunque essere rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”;

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ordinanza, Sez. V, TAR Lombardia, Milano, n. 166/2025 pubblicata in data 6.2.2025, estratta dal SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, fascicolo informatico del giudizio R.G. 32/2025, pendente avanti alla Sez. V del TAR Lombardia, Milano;
2. Ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano – R.G. 32/2025 oscurato dei dati sensibili;

In attesa dell’attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito all’indirizzo PEC ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it.

Firmato digitalmente

Milano, 17.2.2025

Avv. Ermanno Vaglio